

ACCORDO DI PARTENARIATO

TRA I SOTTOSCRITTI

Sig. Fabrizio DI MATTEI Fabrizio nato a Roma il [REDACTED] e residente a Carrara (MS) in Via [REDACTED] - codice fiscale [REDACTED] nella propria qualità di rappresentante legale dell'associazione denominata "Verso Fondo Pre.Si.Di. - APS" con sede a Carrara in Via Vico Fiaschi 19c - Codice Fiscale 92045460455, d'ora in avanti denominata per brevità "Associazione"

E
il Sig. DOMENICO MASTRULLI [REDACTED] residente a [REDACTED] TRANI [REDACTED] (BT) in Via VICINALE VECCHIA TRANI-CORATO N,24 - codice fiscale [REDACTED] in qualità di (RAPPRESENTANTE LEGALE) SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE della Associazione Sindacale denominata FEDERAZIONE SINDACALE CO.S.P. COORDINAMENTO SINDACALE PENITENZIARIO COMPARTO SICUREZZA E DIFESA, FUNZIONI CENTRALI E FUNZIONE PUBBLICA, DIRIGENZA E FUNZIONARI, SETTORE PRIVATO, COMMERCIO, EDILIZIA E MTALMECCANICI CODICE FISCALE 940611830587, sigla CO.S.P. COORDINAMENTO SINDACALE PENITENZIARIO con sede presso il domicilio fiscale del "designato Rappresentante Legale", Codice Fiscale dell'associazione " cf. 94061830587", d'ora in avanti denominato per brevità "Sindacato" a seguito del deliberato dei rispettivi organi direttivi - sinanche provvisori -

pattuiscono quanto segue: Visti i rispettivi Statuti, in particolare:

considerato che l'associazione contempla tra i propri obiettivi sociali:

- a) lo svolgimento di attività di natura solidaristica verso soggetti svantaggiati
- b) la costituzione del Fondo pensione complementare per i dipendenti in regime di diritto pubblico non contrattualizzati - ex art. 3 comma 1 del D. Lgs. 165/2001 (art 4 dello Statuto). considerato che il Sindacato contempla tra i propri obiettivi sociali: a) promuovere iniziative ed azioni di solidarietà;
- b) rappresentare, curare e tutelare gli interessi economici, normativi, giuridici, professionali, previdenziali assistenziali degli iscritti (art 1 dello Statuto)

Si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 - Oggetto dell'accordo

In ordine agli obiettivi di cui ai precedenti para a), l'associazione si impegna ad attivare la propria struttura organizzativa e le proprie risorse economiche a favore degli iscritti al sindacato all'atto della ricezione di specifica e dettagliata istanza da parte del Sindacato riferita esclusivamente ad un iscritto a quest'ultimo. Tale istanza dovrà essere originariamente compilata dall'iscritto al sindacato ovvero da un proprio parente (fino al primo grado di parentela) secondo un regolamento interno dei sussidi accettato anche dall'associazione.

In ordine agli obiettivi di cui ai precedenti para b), l'associazione si impegna a porre a disposizione un'apposita piattaforma informatica allo scopo di creare - a proprie spese - un luogo di condivisione multimediale tra la stessa e tutte le sigle sindacali che avranno aderito ad analogo accordo ed a rappresentare secondo successivi mandati di rappresentanza appositamente predisposti il sindacato nelle dovute sedi per il raggiungimento di detto obiettivo comune.

Il Sindacato si impegna a fornire, secondo i propri impegni, la propria disponibilità a partecipare ai predetti luoghi di condivisione e ad essere rappresentata dall'associazione - previo specifico mandato di rappresentanza - nelle opportune sedi.

Nulla è/o sarà dovuto da parte del Sindacato nei confronti dell'associazione a titolo di costi per la realizzazione e/o di gestione della piattaforma multimediale realizzata/gestita. L'accordo non ha scopi commerciali pertanto le opere prestate da entrambe le parti saranno effettuate a carattere esclusivamente gratuito. Le parti si impegnano a riservare un apposito spazio multimediale, pubblicando sui reciproci siti web il presente accordo, i loghi e gli indirizzi web delle reciproche parti, definendoli quali "Sindacato partner" o "Associazione partner".

Articolo 2 - Durata e risoluzione dell'accordo

Il presente accordo è in vigore dal giorno in cui la proponente associazione - avendo ricevuto da codesto Sindacato il presente schema opportunamente sottoscritto, a mezzo e-mail - lo avrà restituito apponendo la propria sottoscrizione.

In qualunque momento, senza giustificazione alcuna e con semplice preavviso di almeno 3 giorni a mezzo e-mail l'accordo potrà essere risolto senza che nulla sarà dovuto da nessuna delle parti.

La durata dell'accordo ha validità sino al 31/12/2020 e si intende tacitamente rinnovato di anno in anno.

Articolo 3 - Disposizioni in materia di trattamento dei dati

I dati raccolti saranno trattati nel pieno rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. nr. 196/2003.

Le parti si impegnano sin d'ora al rispetto della riservatezza di qualunque informazione che dovesse venire, anche involontariamente, a conoscenza relativamente a qualunque atto di natura "aziendale e/o associativa" non attinente con l'oggetto di cui al presente accordo.

Le parti, nel rispetto della normativa sulla privacy verso i propri attuali e futuri associati, si impegnano a non divulgare (qualora ne entrassero a conoscenza) informazione alcuna circa la natura dei rispettivi associati fatta eccezione le specifiche iniziative di cui al para a), art. 1 del presente accordo.

Articolo 4 - Comunicazioni

Le comunicazioni inerenti il presente accordo da parte del Sindacato saranno ritenute valide esclusivamente se inoltrate al seguente indirizzo di posta elettronica: info@fondopresidi.it

Le comunicazioni inerenti il presente accordo da parte dell'Associazione saranno ritenute valide esclusivamente se inoltrate al seguente indirizzo di posta elettronica: segretariogeneralecoosp@gmail.com PEC: SEGRETERIAGENERALECOOSP@PEC.IT _.

Ogni variazione degli Statuti e/o dei dati riferiti alle parti - elementi essenziali del presente accordo - e/o degli indirizzi e-mail sopra citati dovrà per tempo essere comunicata con il mezzo ritenuto più efficace.

ART.5 - Registrazione

Non sussistendo fini fiscali, tale accordo sarà registrato solo in caso d'uso a tassa fissa ai sensi del combinato disposto degli artt. 5, comma 2 e 40 del D.P.R. 131/1986.

^^^^^^^^^^^^^^

Il presente accordo, composto da n. 5 articoli e da 2 pagine, viene letto e sottoscritto dalle parti in segno di accettazione.

Per l'Associazione,
Carrara, 24/06/2020

DI MATTEI Fabrizio Fabrizio Di Mattei

Per il Sindacato
TRANI-CORATO, 23/06/2020

Domenico Mastrulli

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 cod. civ. le parti dichiarano di approvare espressamente il contenuto degli articoli di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 del presente accordo.

Per l'Associazione:
Carrara, 24/06/2020

DI MATTEI Fabrizio Fabrizio Di Mattei

Per il Sindacato
TRANI-CORATO, 23/06/2020

Domenico Mastrulli

